



COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D'ARNO

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - (☎ 0571/44.98.11)

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 70 del 03/08/2015

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA TRIBUTARIA.

L'anno duemilaquindici addì 03 - tre - del mese agosto alle ore 20:30 in Montopoli in Val d'Arno, nella sala delle adunanze posta nella Sede Municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in seduta ordinaria ed in prima convocazione, in conseguenza di determinazioni prese dalla Giunta previa la trasmissione degli inviti scritti, come da referto agli atti ai termini del Regolamento del Consiglio Comunale.

Assiste il sottoscritto **DOTT. PAOLO DI CARLO** Segretario del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Sig. **CAPECCHI GIOVANNI** nella veste di Sindaco assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

Consigliere	Presente	Assente
CAPECCHI GIOVANNI	X	-
VANNI LINDA	X	-
RIMICCI JONATHAN	X	-
BONFANTI GIULIO	X	-
VITALI CECILIA	-	X
REMORINI MARINA	X	-
POTTI LUCA	-	X
CARLI DAMIANO	X	-
GRONCHI GIACOMO	X	-

Consigliere	Presente	Assente
MOSCILLO MOIRA	X	-
BARTOLI FABIO	X	-
FIorentini SAMUELE	X	-
CRISTIANI CHIARA	X	-
FRESCHI LORENO	X	-
BELLOFATTO DARIO	X	-
RAFFAELLI ERICA	X	-
VANNI MARIA	X	-

Esecutività: **Immediatamente Esecutiva**

Assessori Esterni	Presente	Assente
MARZINI ROBERTO	X	-
SCALI CRISTINA	X	-
VARALLO ALESSANDRO	X	-

Visto l'art. 3 comma 133 della legge 23/12/1996, n. 662 recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento delle sanzioni tributarie non penali;

Visto l'art. 14, commi 1,2,3 del D.Lgs. n. 504/92 che prevede le sanzioni applicabili all'Imposta Municipale propria nel caso di omessa dichiarazione, infedele dichiarazione e per la mancata esibizione di atti o documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele;

Visto l'art. 23, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 507/1993 che prevede le sanzioni applicabili all'Imposta comunale sulla pubblicità nel caso di omessa dichiarazione, infedele dichiarazione e nel caso che l'errore o l'omissione attengano ad elementi non incidenti sulla determinazione del tributo dovuto;

Visto l'art. 1, commi 696-697-698 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che prevede le sanzioni applicabili alla Tassa Rifiuti (TARI) ed alla tassa sui servizi indivisibili (TASI) nel caso di omessa dichiarazione, infedele dichiarazione e per la mancata esibizione di atti o documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele;

Visti i decreti legislativi n. 471, n. 472 del 18.12.1997 emessi dal Governo sulla base della delega suddetta con i quali si è proceduto :

- a) alla riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette , di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi (n. 471) ;
- b) a dettare "disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie "(n. 472) ;
- c) alla revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari , sulla produzione e sui consumi , nonché di altri tributi indiretti;

Rilevato, in particolare che il D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 e successive modifiche ed integrazioni , reca disposizioni che mutano la previgente disciplina delle sanzioni in materia di tributi locali, disponendo, tra l'altro che alle violazioni relative si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie prevista dal D.Lgs 472/97, compresa la disciplina transitoria concernente i procedimenti in corso;

Considerato che le nuove disposizioni sanzionatorie in materie di tributi comunali sono entrate in vigore il 1/4/1998;

Considerato :

- che in base alla disciplina generale sulle sanzioni (art. 16, comma 2° D.Lgs 472/97 e successive modificazioni) ed alle disposizioni che regolano l'irrogazione immediata delle stesse (art. 17 D.Lgs. n. 472/97 e successive modifiche ed integrazioni), l'Ente puo' provvedere a irrogare le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, senza previa

contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano i procedimenti di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità ;

- che l'Ente deve nell'atto con cui contesta al trasgressore la violazione tributaria, indicare, tra l'altro, i criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità ;
- che la determinazione di tali criteri, oggetto del presente atto, va ad integrare e specificare la disciplina normativa e costituisce il parametro oggettivo di riferimento per l'applicazione delle sanzioni da parte del funzionario responsabile della gestione dei tributi;
- che a detto funzionario competono tutte le attività per l'applicazione delle sanzioni, quali l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni tributarie, l'esame delle eventuali deduzioni difensive e l'irrogazione delle sanzioni avuto riguardo ai criteri oggettivi determinati dal Consiglio Comunale e, in presenza di deduzioni difensive, anche ai criteri soggettivi (personalità dell'autore , condizioni economiche ecc...) indicati dalla legge;

Ritenuto quindi dover stabilire i criteri che dovranno essere seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità entro i limiti minimo e massimo, come in appresso;

- a) applicazione della sanzione nella misura massima prevista dalla legge in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia e mancato pagamento;
- b) applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla legge in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia con pagamento regolarmente effettuato;
- c) applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele;

La fattispecie di violazione di cui alle precedenti lettere a), b) e c) pur rappresentando tutte violazioni capaci di concretizzare ipotesi di evasione, sono trattate in modo diverso quanto all'entità della sanzione da irrogare in ragione del diverso pericolo di danno che è insito in ognuna di esse.

- d) applicazione della sanzione in misura doppia del minimo in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni adempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.
- e) per il tardivo od omesso pagamento dei tributi locali , ad eccezione di quelli iscritti a ruolo, si applica la previsione contenuta nell'art. 13 del D.Lgs 471/97 con l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato o versato in ritardo;

La diversificazione, quanto all'entità della sanzione per le due fattispecie sub d) e sub e) trova giustificazione nella circostanza che la "misura punitiva" nel secondo caso vuole costituire rafforzamento del dovere di collaborazione imposto dalla legge ai cittadini;

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 18/07/2013 con la quale sono stati fissati i criteri di cui sopra relativamente per l'Imposta Municipale propria, la Tassa Rifiuti e servizi, l'Imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni;

- Visto l'art. 1, comma 704 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che ha abrogato l'art. 14 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella Legge n. 214 del 22/12/2011 che aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
- Visto l'art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che ha istituito a decorrere dal 01/01/2014 l'imposta unica comunale (IUC). La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- Dato atto quindi di dover precedere alla determinazione delle sanzioni da applicare per i nuovi tributi comunali: Tassa rifiuti (TARI) sostitutiva della Tassa rifiuti e servizi (TARES); tassa sui servizi indivisibili (TASI) di nuova istituzione e di riapprovarli per l'Imposta Municipale propria e per l'Imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni;
- Visto l'art. 13, comma 13, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, che modificando l'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 504/92, l'art. 23, comma 3, del D.Lgs. n. 507/93, nella parte in cui prevedono la riduzione delle sanzioni anziché ad $\frac{1}{4}$ ma ad un $\frac{1}{3}$ nel caso in cui il contribuente aderisca all'avviso di accertamento entro i 60 gg., rispettivamente per l'Imposta comunale sugli immobili (ed anche per l'IMU) visto che è stato previsto dal D.L. n. 201/2011 che alcuni articoli del D.Lgs. n. 504/1992 siano applicabili anche all'Imposta municipale propria e per l'Imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni;
- Visto l'art. 1, comma 699, della Legge n. 147 del 27/12/2013, ai sensi del quale le sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione e per infedele dichiarazione, sono ridotte ad $\frac{1}{3}$ se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi, applicabili alla tassa rifiuti (TARI) ed alla tassa sui servizi indivisibili (TASI);
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 29/09/2014 con la quale sono stati fissati i criteri per l'applicazione del sistema sanzionatorio per l'anno 2014;
- Visto l'allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;
- Visto il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto espresso dal Responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 del decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Indi, Il Consiglio Comunale con la seguente votazione resa dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta:

Consiglieri presenti: n. 15

Consiglieri favorevoli: n. 11

Consiglieri contrari : n. 4 (Raffaelli Erica, Damiano Carli, Maria Vanni, Giacomo Gronchi)

Consiglieri astenuti : n. 0

DELIBERA

1. Per quanto espresso nelle premesse di approvare i seguenti criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie concernenti i tributi comunali:

- a) applicazione della sanzione nella misura massima prevista dalla legge in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;
- b) applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla legge in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia quando è stato effettuato regolarmente il pagamento del tributo;
- c) applicazione della sanzione nella misura massima prevista dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele;
- d) applicazione della sanzione in misura doppia del minimo stabilito dalla legge in caso di mancata o incompleta trasmissione di atti o documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;
- e) per il tardivo od omesso pagamento dei tributi locali, ad eccezione di quelli iscritti a ruolo, si applica la previsione contenuta nell'art. 13 del D.Lgs. 471/97 con l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato o versato in ritardo;

2. Di determinare, in conseguenza dei criteri fissati, l'entità delle sanzioni per le diverse fattispecie di violazioni, come appresso:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:

VIOLAZIONI

- a) omessa presentazione della dichiarazione e mancato pagamento;
- b) omessa presentazione della dichiarazione con pagamento regolarmente effettuato;
- c) dichiarazione infedele;
- d) ipotesi non prevista (richiesta informazioni o documenti);
- e) omesso o tardivo pagamento dell'imposta o del diritto.

SANZIONI

- a) 200% dell'imposta o del diritto dovuti con un minimo di € 51,00;
- b) 100% della maggiore imposta o diritto dovuti con un minimo di € 51,00;
- c) 100% della maggiore imposta o diritto dovuto;
- d) Ipotesi non prevista;
- e) 30% dell'imposta o del diritto dovuti e non versati o versati in ritardo.

Le sanzioni di cui ai punti a) , b) , c) sono ridotte a 1/3 se entro il termine per ricorrere alle Commissioni tributarie interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti e della sanzione .

TASSA RIFIUTI (TARI):

VIOLAZIONI

- a) omessa presentazione della denuncia originaria o di variazione;
- b) ipotesi non ricorrente;
- c) denuncia originaria o di variazione infedele;
- d) mancata incompleta o infedele risposta a questionari di cui all'art. 1, comma 698 della Legge n. 147 del 27/12/2013;
- e) omesso o tardivo pagamento;

SANZIONI

- a) 200% dell'imposta o del diritto dovuti con un minimo di € 50,00;
- b) ipotesi non ricorrente;
- c) 100% della maggiore imposta o diritto dovuto con un minimo di € 50,00;
- d) € 200,00;
- e) 30% dell'imposta o del diritto dovuti e non versati o versati in ritardo;

Le sanzioni di cui alle lettere a) e c) sono ridotte a 1/3 se entro il termine per ricorrere alle Commissioni tributarie interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti e della sanzione.

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI):

VIOLAZIONI

- a) omessa presentazione della denuncia originaria o di variazione;
- b) omessa presentazione della dichiarazione con pagamento regolarmente effettuato;
- c) denuncia originaria o di variazione infedele;
- d) mancata incompleta o infedele risposta a questionari di cui all'art. 1, comma 698 della Legge n. 147 del 27/12/2013;
- e) omesso o tardivo pagamento;

SANZIONI

- a) 200% dell'imposta o del diritto dovuti con un minimo di € 50,00;
- b) 100% del tributo con un minimo di € 50,00 ;
- c) 100% della maggiore imposta o diritto dovuto con un minimo di € 50,00;
- d) € 200,00;
- e) 30% dell'imposta o del diritto dovuti e non versati o versati in ritardo;

Le sanzioni di cui alle lettere a), b) e c) sono ridotte a 1/3 se entro il termine per ricorrere alle Commissioni tributarie interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti e della sanzione.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA:

VIOLAZIONI

- a) omessa presentazione della dichiarazione e mancato pagamento;
- b) omessa presentazione della dichiarazione con pagamento regolarmente effettuato;
- c) dichiarazione infedele;
- d) mancata esibizione e trasmissione di atti e documenti, ovvero mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele;
- e) tardivo od omesso versamento dell'imposta .

SANZIONI

- a) 200% del tributo dovuto con un minimo di € 51,00;
- b) 100% del tributo con un minimo di € 51,00;
- c) 100% della maggiore imposta dovuta;
- d) € 103,00;
- e) 30% dell'imposta non versata o versata in ritardo.

Le sanzioni di cui alle lettere a) b) e c) sono ridotte a 1/3 se entro il termine per ricorrere alle Commissioni tributarie interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti e della sanzione.

Indi, stante l'urgenza di provvedere

Il Consiglio Comunale con la seguente votazione resa dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta:

Consiglieri presenti: n. 15

Consiglieri favorevoli: n. 11

Consiglieri contrari : n. 4 (Raffaelli Erica, Damiano Carli, Maria Vanni, Giacomo Gronchi)

Consiglieri astenuti : n. 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Letto, fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CAPECCHI GIOVANNI

F.to _____

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. PAOLO DI CARLO

F.to _____

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 18/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Paolo Di Carlo

La presente è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Li 18/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio come sopra indicato giusta la relazione del messo comunale e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed opposizioni da parte dei Consiglieri comunali ai fini del controllo eventuale di cui all'art. 127 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per:

- decorrenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n.267/2000.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
